



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 Reg. Delib.

N. ____ Reg. Public.

OGGETTO: Affidamento dei servizi relativi al sistema integrato di raccolta rifiuti e pulizia urbana alla società in-house Albisola Servizi s.r.l.

L'anno Duemiladiciotto addì Venticinque del mese di Giugno alle ore 21:00, presso i locali dell'Auditorium comunale sito in via alla Massa ad Albisola Superiore, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti

Assenti

ORSI FRANCO

CLEMENTE SALVATORE

BACCINO MARINO

FASSONE ENRICO

VIGO MARCO

GARBARINI MAURIZIO

CELLO SERENA

BRIZZO SARA

FRASSON GIORGIO

FRECCERO NADIA

GAMBETTA ROBERTO

OTTONELLO LUCA

ROLANDI GIOVANNA

SAETTONE ANTONIO

SPRIO CALOGERO

TESSORE FRANCO

VEZZOLLA MARIA

Partecipa il Segretario Generale PUCCIANO Dr. Giovanni. Sono assenti giustificati: FASSONE ENRICO, GARBARINI MAURIZIO. Il Dott. Franco ORSI - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

Il Sindaco illustra la pratica in oggetto.

Rientrano in aula i Consiglieri Saettone Antonio e Baccino Marino.
Presenti: 13

Interviene la Consigliere Vezzolla Maria.
Replica il Sindaco.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel supporto di registrazione integralmente trascritto nel verbale di questa stessa seduta in corso di stesura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che nell'anno 2011, a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica, il Comune di Albisola Superiore ha affidato il servizio di gestione dei rifiuti alla ditta Idealservice Soc. Coop., con sede in Pasián di Prato (UD) per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 01/11/2011, rinnovabile una sola volta per un periodo massimo di altri due;
- che alla scadenza dei primi cinque anni, avvenuta il 31/10/2016, l'affidamento alla società Idealservice è stato rinnovato, come da previsione del Capitolato Speciale di Appalto, per altri due anni, e la scadenza del contratto sottoscritto è fissata per il 31/10/2018;
- che per tale ragione, stante la natura del servizio, occorre deliberare circa la sua futura organizzazione e gestione, nel rispetto delle pertinenti previsioni di legge nazionale e regionale.

Premesso altresì:

- che Albisola Servizi s.r.l. è società a capitale interamente pubblico con unico socio il Comune di Albisola Superiore ed è una società in-house ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 50/2016;
- che Albisola Servizi è titolare di affidamenti in-house da parte del Comune di Albisola Superiore e sta gestendo alcuni servizi pubblici per conto del Comune quali la manutenzione del verde pubblico, la manutenzione del patrimonio comunale, la gestione dei cimiteri comunali, le attività di spazzamento delle strade e la raccolta dei cestini gettacarte;
- la Società è iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria 1c E e, nell'oggetto sociale, sono previste tutte le attività per la gestione del ciclo dei rifiuti;

Considerato:

- che il servizio integrato di gestione dei rifiuti rientra nella regolamentazione dettata dal d. lgs. 152/2016 e s.m. ed i.
- che in quella sede il legislatore, in sintonia con quanto disposto dall'art. 34 del d. l. 179/2012, prevede che l'organizzazione dei servizi avvenga per ambiti territoriali ottimali e che le scelte di gestione vengano effettuate dagli enti di governo degli ATO designati secondo quanto stabilito dalle regioni, sentiti le Province ed i Comuni interessati;



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

- che in Liguria la materia è stata disciplinata dalla legge regionale n. 1 del 24 febbraio 2014 "Norme in materia di individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti", norma successivamente modificata ed integrata dalle più recenti leggi regionali n. 12 e n. 20 del 2015;

La citata legge regionale n. 1 del 2014 e s.m.i. , in estrema sintesi, prevede (artt. 14 e 15):

- ai fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, la presenza di un ambito unico regionale, corrispondente all'intero territorio ligure articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre Province liguri;
- che in detto ambito la Regione assuma il ruolo di Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti ed operi attraverso un Comitato d'ambito costituito dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, dagli Assessori regionali competenti, dal Sindaco della Città metropolitana o suo delegato e dai Presidenti delle Province o loro delegati. Il Comitato d'ambito provvede, tra l'altro, ad approvare il Piano d'ambito regionale, entro sei mesi dalla approvazione del Piano metropolitano e dei Piani d'area provinciali di cui infra, recependo e coordinando questi ultimi, i quali - in attuazione della pianificazione regionale di cui all'articolo 199 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni - rappresentano gli strumenti per il governo delle attività connesse allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
- che la Città metropolitana e le Province organizzino i servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo singoli bacini di affidamento, appunto sulla base di specifici Piani d'area;
- che i Piani d'area vengano approvati, in conformità alla pianificazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dalla approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (approvato il 25 marzo 2015);
- che, ai fini degli affidamenti dei servizi di gestione, la Città metropolitana e le Province possano individuare al loro interno zone omogenee ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 57, della l. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, designando un Comune capofila.
- che nell'attuazione della legge siano salvaguardate le scelte di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti più aree contigue, effettuate ai sensi della previgente normativa e rispondenti a criteri fissati dall'Autorità d'ambito e, inoltre, che siano salvaguardate le scelte di gestione omogenea fra più Comuni già operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale;

Quanto al regime transitorio, regolato nell'art. 24 della citata legge regionale n. 12 del 2015, secondo il quale nelle more della approvazione del Piano metropolitano e dei piani d'area di cui all'articolo 16 della l.r. 1/2014 e del Piano d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014 come modificata dall'articolo 19 della presente legge, al fine di non ritardare la realizzazione di impianti essenziali per evitare l'insorgere di emergenze nella gestione dei servizi o di rilievi per il mancato rispetto della normativa europea che la Città metropolitana e le province provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura dei servizi in essere, tramite:



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

- subentro nei rapporti contrattuali stipulati dai Comuni;
- nuovi affidamenti, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, comunque finalizzati a raggiungere l'obiettivo dell'unicità della gestione in ciascuna area;
- mantenimento, in capo ai comuni, dei contratti relativi a gestioni in house esistenti, fino alla scadenza degli stessi;
- le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani vengono portate a conclusione dagli enti che le hanno avviate;
- che, secondo il medesimo art. 24, "In ogni caso i nuovi affidamenti devono prevedere idonee clausole per la successiva transizione ad una gestione unitaria per l'area di appartenenza."

Gli indirizzi fondamentali della legge regionale per il periodo transitorio prevedono:

- una durata massima del periodo transitorio per la (e fino alla) messa a regime del nuovo sistema di regolazione del settore, come configurato dalla vigente normativa nazionale e regionale, al 31 dicembre 2020 solo se validato da Provincia con il riconoscimento di un bacino di affidamento, la l.r 20/2015 aggiunge questo paletto anche se non risulta particolarmente chiara l'interazione tra affidamenti del servizio all'interno di un costituendo bacino di affidamento;
- la definizione del territorio dell'intera Provincia di Savona quale Area omogenea, conformemente alla previsione di legge, e della Provincia quale Ente di governo della stessa;
- l'individuazione al suo interno di Bacini di affidamento ex art. 14 L.R. 1/2014 come modificata dalla legge n.12/2015, caratterizzati da un numero di abitanti non inferiore a 30.000 e da omogeneità territoriale;
- l'adozione, alla scadenza dei contratti di gestione dei servizi, di atti di affidamento da parte dei Comuni "obbligatoriamente aggregati in bacini di affidamento secondo le modalità e le forme associative previste dalla normativa regionale e/o nazionale ... ovvero individuando un comune capofila" coerenti con la normativa comunitaria e nazionale, con scadenza non oltre il 31.12.2020 e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di raccolta differenziata, definendo un crono programma delle azioni da intraprendere per attivare entro il 2015 quanto previsto dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 14 del 25 marzo 2015;
- la possibilità per i Comuni i quali, alla scadenza dei propri contratti di gestione del servizio, si trovino nelle condizioni giuridiche di poter procedere alla proroga dei contratti in essere, di darvi corso;
- al punto 5 della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2015 Provincia di Savona, la possibilità per i Comuni che, con contratto in scadenza o scaduto, dimostrino di non poter procedere ad aggregazione, di procedere in autonomia ad un nuovo affidamento di durata non superiore al 31 dicembre 2020, in conformità ai modelli di scelta dell'affidatario consentiti dalla disciplina comunitaria e nazionale a tutela delle concorrenze secondo le indicazioni di cui sopra e nel rispetto dei correlati obiettivi di recupero e di raccolta differenziata di cui al precedente punto 3, lett. b), della medesima deliberazione;
- l'obbligo comunque di accompagnare i nuovi affidamenti, anteriori



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

all'attuazione del nuovo modello normativamente sancito, da adeguata condizione risolutiva, riferita all'ipotesi in cui il gestore unico del servizio integrato di gestione dei rifiuti, individuato ai sensi della normativa nel tempo vigente, dia inizio alla propria attività secondo i tempi stabiliti dai provvedimenti di aggiudicazione;

Considerato altresì:

- che il servizio di gestione dei rifiuti è un servizio pubblico di rilevanza economica e che per tali tipologie di servizi al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste, di cui all'art.34 del D.L. 179/2012;
- che la Provincia di Savona ha rilasciato il Nulla Osta (Protocollo in entrata n. 20180009113 del 17/05/2018) al Comune di Albisola Superiore per procedere all'affidamento del servizio rifiuti fino al termine del periodo transitorio, ad oggi fissato per il 31/12/2020;
- che conseguentemente, l'ente delegato ad occuparsi dell'organizzazione e dell'affidamento del servizio rifiuti sul territorio del Comune di Albisola Superiore, nel periodo transitorio, è il Comune stesso.

Vista la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento in house alla società Albisola Servizi s.r.l. per il servizio di raccolta rifiuti e pulizia urbana del Comune di Albisola Superiore. (art. 34, comma 20 del d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012 e smi) predisposta dal Settore Politiche Ambientali e Edilizia Privata.

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato da Albisola Servizi (prot. n. 20180008980 del 16/05/2018) per la gestione del Servizio in continuità con le modalità attuali di gestione e conforme alle prescrizioni contenute nel nulla-osta della Provincia.

Ritenuto di procedere all'affidamento in-house, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 50/2016, alla società Albisola Servizi s.r.l. dei servizi relativi al sistema integrato di raccolta rifiuti e pulizia urbana secondo le modalità previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al punto precedente.

Ritenuto di impartire i seguenti indirizzi aggiuntivi che dovranno essere recepiti nel contratto di servizio da siglare con Albisola Servizi:

- di fissare la scadenza contrattuale al 31/12/2020 conformemente a quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale n. 12 del 2015;
- di prevedere una clausola di rescissione anticipata qualora l'ente di governo del Bacino di Affidamento LEVANTE dovesse deliberare il subentro di un gestore unico prima della scadenza del 31/12/2020;
- di prevedere, con il fine di garantire la continuità della gestione del servizio rifiuti nel caso in cui non si dovessero ultimare le previsioni della legge



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

regionale n. 1/2014 entro la scadenza fissata del 31/12/2020, la possibilità di rinnovare l'affidamento ad Albisola Servizi per ulteriori 2 anni;

- di inserire gli obiettivi di riciclaggio di cui alla legge 20/2015.

Visto l'emendamento di richiesta di modifica della delibera in oggetto presentato in sede di Commissioni Consiliari congiunte del 18.06.2018, approvato all'unanimità, che dice: delibera altresì, ai fini della valutazione economica della proposta della società partecipata Albisola Servizi di richiedere alla società pubblica SAT, non partecipata attualmente dal Comune, un'offerta economica per l'espletamento del servizio nei termini indicati dal capitolato oggi in applicazione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Responsabile ad interim;

Vista la l.r. (Regione Liguria) 1/2014 e le s.m. ed i.

Visto il d. lgs 152/2016

Visto l'art. 34, comma 20 del d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012

Visto il d. lgs. 50/2016

Visto il D.lgs. n.267/2000 ss.mm.ii.

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 5 astenuti (Vezzolla Maria, Baccino Marino, Cello Serena, Tessore Franco, Vigo Marco) resi ai sensi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 50/2016, alla società Albisola Servizi s.r.l. la gestione dei servizi relativi al sistema integrato di raccolta rifiuti e pulizia urbana sulla base della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento in house alla società Albisola Servizi s.r.l. per il servizio di raccolta rifiuti e pulizia urbana del Comune di Albisola Superiore. (art. 34, comma 20 del d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012 e smi)
2. di approvare la succitata relazione ai sensi dell' art. 34, comma 20 del d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012 e smi e di dare atto che la stessa assolve anche agli obblighi previsti dall'art. 192 comma 2 del d. lgs. 50/2016;
3. di approvare il progetto di fattibilità tecnica/economica presentato dalla propria società in-house Albisola Servizi s.r.l. per l'organizzazione e la gestione dei servizi relativi al sistema integrato di raccolta rifiuti e pulizia urbana;
4. di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'ente della relazione di cui al punto 2.;
5. di stabilire che nel contratto di servizio con Albisola Servizi vengano recepite gli ulteriori seguenti indirizzi:
 - a. di fissare la scadenza contrattuale al 31/12/2020 conformemente a quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale n. 12 del 2015;
 - b. di prevedere una clausola di rescissione anticipata qualora l'ente di governo del Bacino di Affidamento LEVANTE dovesse deliberare il subentro di un gestore unico prima della scadenza del 31/12/2020;



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

- c. di prevedere, con il fine di garantire la continuità della gestione del servizio rifiuti nel caso in cui non si dovessero ultimare le previsioni della legge regionale n. 1/2014 entro la scadenza fissata del 31/12/2020, la possibilità di rinnovare l'affidamento ad Albisola Servizi per ulteriori 2 anni;
 - d. di inserire gli obiettivi di riciclaggio di cui alla legge 20/2015.
6. delibera altresì, ai fini della valutazione economica della proposta della società partecipata Albisola Servizi di richiedere alla società pubblica SAT, non partecipata attualmente dal Comune, un'offerta economica per l'espletamento del servizio nei termini indicati dal capitolato oggi in applicazione;
7. di demandare al Dirigente Responsabile del competente Settore, gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;

Successivamente con voti unanimi resi ai sensi di legge

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

Deliberazione di Consiglio Comunale 33/2018

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Franco ORSI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate